



# COMUNE DI ARADEO

Provincia di Lecce

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 12 DEL 14-06-2016

<b>OGGETTO:</b>	<b>Modifica al Regolamento di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali.</b>
-----------------	---

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di giugno alle ore 17:45, in Aradeo nella sala consiliare, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza Pubblica, sessione Ordinaria e in Prima convocazione in conseguenza di determinazione presa dal Presidente, previa la trasmissione degli inviti scritti come da referto agli atti, sotto la Presidenza del Consigliere Dr. Giacomo Luigi STIFANI, nelle persone dei consiglieri sigg.:

<b>PERULLI Daniele Antonio</b>	Presente	<b>MANGIA Giuseppe</b>	Presente
<b>CONGEDO Nicola</b>	Presente	<b>CASALUCI Paolo</b>	Presente
<b>CONTE Rocco Antonio</b>	Presente	<b>CHIRIATTI Pasquale</b>	Presente
<b>ARCUTI Giovanni Walter</b>	Presente	<b>ARCUTI Luigi</b>	Presente
<b>MENALLO Giuseppe</b>	Presente	<b>CHEZZI Stefano</b>	Assente
<b>STIFANI Giacomo Luigi</b>	Presente		

Assiste il sottoscritto Dr. Rodolfo LUCERI Segretario Generale , incaricato della redazione del verbale  
Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Su detta deliberazione hanno formulato i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne  
la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: Favorevole

Lì, .....

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Gianni COLAZZO

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera C.C. n. 43 del 26.11.2010 è stato approvato il “Regolamento di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali”;

RAVVISATA la necessità di apportare le seguenti modifiche:

### **Titolo VIII - INUMAZIONI e TUMULAZIONI**

#### **Art. 39 - Sepolture**

Il terzo capoverso: “possono essere date in concessione aree per le sepolture per inumazioni della durata di anni 30”

Sostituire la parola “30” con “20 o 30”

#### **Art. 46 – Modalità di concessione – Durata**

Il secondo capoverso: “Le inumazioni in area in concessione, della durata di anni 30, sono soggette al pagamento di tariffa”.

Sostituire la parola “di anni 30” con “di anni 20 o 30” e a fine periodo aggiungere:

*“Le sepolture per inumazioni ordinarie di durata decennale possono essere trasformate in concessione della durata di anni 20 o 30 decorrenti dalla data della sepoltura e quindi soggette al pagamento della relativa tariffa.*

*La durata massima della concessione, compresi i rinnovi, non può essere superiore ad anni 30”.*

### **Titolo IX – TUMULAZIONI**

#### **Art. 51 – Tumulazione- Tipi e durata delle concessioni**

Ultimo capoverso: “Una volta scadute, le concessioni possono essere rinnovate per anni 10, 20 o 30”.

Eliminare la parola “30” e aggiungere:

*“e comunque la durata complessiva della concessione (compresi i rinnovi) non può essere superiore ad anni 40”.*

Acquisiti i pareri;

UDITI gli interventi depositati in atti;

Con voti FAVOREVOLI n. 8 – CONTRARI n. 2 (Arcuti L. e Chiriatti P.), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto in narrativa, approvare le modifiche agli articoli del “Regolamento di Polizia Mortuaria e attività funebri e cimiteriali”, così come segue:

### **Titolo VIII – INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

## **Art. 39 – Sepolture**

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n.285. Le sepolture per inumazione ordinarie hanno durata decennale dal giorno del seppellimento.

Possono essere date in concessione aree per le sepolture per inumazione della durata di anni 20 o 30.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del citato regolamento approvato con D.P.R. del 10.9.1990, n. 285, costruite dal comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

## **Art. 46 – Modalità di concessione – Durata**

Le inumazioni nei campi comuni ordinarie, di durata decennale, sono gratuite.

Le inumazioni in area in concessione, della durata di anni 20 o 30, sono soggette al pagamento di tariffa.

Le sepolture per inumazioni ordinarie di durata decennale possono essere trasformate in concessione della durata di anni 20 o 30 decorrenti dalla data della sepoltura e quindi soggette al pagamento della relativa tariffa.

La durata massima della concessione, compresi i rinnovi, non può essere superiore ad anni 30.

La concessione dell'area deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario.

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente.
- b) l'importo dei diritti di segreteria e delle spese per la registrazione della concessione, quando prevista.

L'importo della concessione è stabilito ed aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Titolo IX - TUMULAZIONI**

### **Art. 51 – Tumulazione - Tipi e durata delle concessioni**

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).  
La durata della relativa concessione è fissata in anni 99.
- b) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali o urne cinerarie.  
La durata della relativa concessione è fissata in anni 30.
- c) loculi per tumulazione individuale.  
La durata della concessione è fissata in anni 30 o 40.

Una volta scadute, le concessioni possono essere rinnovate per anni 10, 20 e comunque la durata complessiva della concessione (compresi i rinnovi) non può essere superiore ad anni 40.

Con successiva votazione che riporta voti FAVOREVOLI n. 8 – CONTRARI n. 2 (Arcuti L. e Chiriatti P.), il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo.

*Seguono le firme.*

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Nicola CONGEDO

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO

Dr. Giacomo Luigi STIFANI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Rodolfo LUCERI

---

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

[ ] è stata pubblicata dal \_\_\_\_\_ per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69);

[ ] è stata trasmessa, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ alla Prefettura, art. 125, del D. Lgs. n. 267/2000;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_ ;

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000);

*Dalla Residenza Comunale, li*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Gianni COLAZZO